

Legge 297/1999 Art. 5

Protocollo N. 7130

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	871.172,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamenti)	fino a Euro	1.788.908,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

13A03749

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2013.

Modifica al decreto 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», ed in particolare l'art. 7 che prevede la definizione di disposizione per la rilevazione della produzione del latte di bufala secondo le modalità disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2013;


Visto in particolare l'art. 7 comma 1 del citato decreto 14 gennaio 2013 che dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto stesso a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto inoltre il comma 2 del citato art. 7 del decreto 14 gennaio 2013 che dispone l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dal 1° marzo 2013 e pertanto impone all'allevatore di trasmettere i dati relativi primo giorno del mese di gennaio ed i dati relativi al primo giorno del mese di febbraio, nonché il numero totale delle bufale in produzione e la quantità di latte di massa prodotto per l'intero mese di gennaio e febbraio in data 1° marzo 2013, unitamente ai dati del mese di marzo 2013;

Considerato che il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2013 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 10 aprile 2013;

Considerata pertanto l'impossibilità per gli allevatori di adempiere alle disposizioni di cui al citato decreto nei termini previsti dall'art. 7 del decreto 14 gennaio 2013;

Ritenuto pertanto necessario modificare i termini entro i quali gli allevatori bufalini sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla quantità di latte prodotta da ciascun animale nonché i dati relativi alla quantità di latte di massa prodotto per l'intero mese,



Decreta:

Articolo unico

1. Il comma 2 dell'art. 7 (Disposizioni transitorie e finali) del decreto ministeriale 14 gennaio 2013 è abrogato ed integralmente sostituito dal seguente comma: 2. «In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, comma 1, l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dal 1° maggio 2013 e l'allevatore trasmette al SIAN, direttamente o tramite organismi da lui delegati, i dati relativi primo giorno del mese di gennaio, febbraio, marzo ed aprile rilevati ai sensi del precedente art. 2 (allegato A), nonché il numero totale delle bufale in produzione e la quantità di latte di massa prodotto per gli interi mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile (allegato C) in data 1° maggio 2013, unitamente ai dati del mese di maggio 2013».

Roma, 15 aprile 2013

Il Ministro: CATANIA

13A03783

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solaria società cooperativa – in liquidazione», in Castiglione delle Stiviere e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza in data 3 settembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 settembre 2012, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa «Solaria Società Cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 11 luglio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale

competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Considerato che il legale rappresentante della società cooperativa, in data 19 febbraio 2013, ha comunicato formale rinuncia alla presentazione di controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Solaria Società Cooperativa - in liquidazione», con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) (codice fiscale 01793470202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Bianchi, nato a Parma il 15 ottobre 1968 e domiciliato in Castiglione delle Stiviere (MN), via H. Dunant, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

*D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO*

13A03716

